

To: [REDACTED]
cc: [REDACTED]

Subject: Polizze responsabilità civile prodotto.

Il Presidente, Kimura Naoyuki, desidera informarsi sulle polizze assicurative stipulate da Miteni per garantire la Società da possibili rischi di richieste di risarcimento danni, da parte di dipendenti, causati, per causa diretta o concausa con altri fattori, dalla tossicità delle ns. materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, tossicità che potrebbe essere accertata in epoca successiva alla stipula delle polizze.

Attendo cortese risposta.
Cordialità.
Rossi

cc: [REDACTED]/ARS/IT/AON&AONEMEA

Subject: Re: Polizze responsabilità civile prodotto. (Document link: [REDACTED])

Gentile Dr. Rossi,
in risposta alla Sua cortese richiesta e a seguito della conversazione telefonica appena intercorsa, Le precisiamo che quanto da Lei ipotizzato rientra più esattamente nella copertura prevista dalla Sezione R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro) della polizza RCT/RCO/RCP N. 209443880 - A. Generali.

Tale sezione copre tutti i danni subiti in occasioni lavorative (eventi accidentali e/o malattie professionali) dai dipendenti, coperti o non coperti dall'INAIL.

I massimali e la franchigia previsti dalla suddetta sezione sono i seguenti:

- Massimali: Euro 25.822.844,95 per sinistro con il limite di Euro 1.032.913,80 per ogni prestatore di lavoro infortunato.
- Franchigia: Euro 2.582,28 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Per quanto riguarda la copertura delle Malattie Professionali, La rimandiamo a quanto descritto in polizza all'art. 24 di pag. 11 e 12, che alleghiamo per Suo pronto riferimento.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

[REDACTED]
Aon S.p.A.

(Embedded image moved to file: pic17421.pcx) [REDACTED]
30/07/2003 18.04

To: riccardo.giacobbo@miteni.it, flavio.pizzolato@miteni.it
cc:

Subject: Re: Polizza RCT/RCO/RCP N. 209443880 - A. Generali
1) Spiegazione Art. 24 Malattie Professionali - 2) Cronologia contratti Assicurativi Sez. RCO/Malattie Professionali (Document link: Dora Colaluce)

Egregi Signori,
sarò in grado di fornire un riscontro alle Vostre richieste di chiarimenti entro domani mattina, senza ulteriori ritardi.
Nel frattempo Vi informo che ho reperito anche la polizza in vigore con Padana prima della nostra nomina a broker.
Cordiali saluti.

[REDACTED]
Aon S.p.A.

imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro oppure di altri incaricati del lavoro, se dal fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile. ...omissis...".

Veniamo ora all'articolo del decreto citato nel testo della clausola Malattie Professionali:

Art. 11 DPR 30/06/1965, n. 1124

"L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. ...omissis..."

Tralascerei in questa fase l'approfondimento degli aspetti relativi alle modalità di risarcimento all'INAIL e all'infortunato da parte del datore di lavoro, modificati di recente da decreti successivi, per concentrarci sulla responsabilità del datore di lavoro che si ha quando:

- l'infortunio sia perseguibile d'ufficio (artt. 575, 584 e 589 Codice Penale);
- sia intervenuta condanna penale a carico del datore stesso oppure degli incaricati della direzione e sorveglianza o di un qualsiasi altro suo dipendente;
- siano state violate norme antinfortunistiche.

L'esonero della responsabilità civile del datore si riduce in pratica, al solo caso di lesioni personali lievi, cioè quelle guarite in meno di 40 giorni e delle quali non sia derivata alcuna invalidità permanente.

Come avrete notato è frequente il riferimento del legislatore al concetto di Infortunio, pur trattando anche di malattie (professionali), che ha determinato la costituzione dell'INAIL per creare una assicurazione obbligatoria contro - appunto - gli "infortuni" sul lavoro. Gli Infortuni sono per definizione: "eventi dovuti a causa violenta, fortuita ed esterna etc." e per questo motivo anche le malattie sono state regolamentate e prese in considerazione non solo da Generali, ma da tutte le Compagnie Assicuratrici, come previsto dal punto 2 dell'Art. 24 "Malattie Professionali":

Art. 24 "Malattie Professionali" - punto 2) INIZIO e TERMINE:

"L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro"

Tale precisazione ha effetti diversi se riferita ad un infortunio o ad una malattia. Nel caso della malattia limita di fatto la portata della garanzia escludendo quelle malattie manifestatesi durante il periodo di validità della polizza, ma originate da fatti (per esempio esposizione a particolari sostanze o esecuzioni di particolari lavorazioni) posti in essere precedentemente alla validità della polizza.

Inoltre la suddetta precisazione, seppure in forme espressive diverse, è presente su tutti i contratti assicurativi da Voi stipulati sino ad oggi, in conformità a quanto attualmente prevede il mercato assicurativo. La convenzione RCO da noi stipulata con Assitalia, nota primaria compagnia assicuratrice italiana, adotta lo stesso testo.

Se confermerete l'assenza di sinistrosità sino ad oggi - per quanto a Vostra conoscenza - di sinistri imputabili a Malattie Professionali, è nostra intenzione proporre quanto segue alle Spett.le Generali per ampliare la portata assicurativa dell'art. 24, pur sapendo che la tendenza

del mercato è piuttosto restrittiva circa tali modifiche:

Relativamente alla sezione 1) OGGETTO:

> Inserire in copertura anche le Malattie Professionali riconosciute dalla Magistratura (perché potrebbero non essere comprese nell'elenco dell'INAIL)

Relativamente alla sezione 2) INIZIO e TERMINE

> Eliminare il riferimento alle malattie "insorte" facendo riferimento alle sole malattie "manifestatesi", in quanto il momento di manifestazione della malattia è l'unico definito ed inequivocabilmente individuabile dal DPR 1124 all'art. 135.

> Aumentare il termine per le richieste di risarcimento da 6 a 18 mesi

> Eliminare la precisazione che la validità della garanzia è subordinata alla condizione che: "la malattia professionale sia conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta durante la validità del contratto" per i motivi spiegati in precedenza

> Chiedere la retroattività della copertura alla data del 31/12/1997 momento in cui è stata stipulata la prima polizza Generali dopo il passaggio dalla Padana Ass.ni.

Faremo seguito al più presto con una comunicazione contenente i risultati della nostra azione nei confronti delle Generali.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti da trattare eventualmente anche nell'ambito di un incontro se lo riterrete necessario.

Cordiali saluti.


Aon S.p.A.

FABIO ESPOSITO

26/08/2003 18.16

Per: Yuji Suetsune,

Cc: Naoyuki Kimura, CARLO MARIA GLORIA/MITENI,
takatoshi.misumi@mitsubishicorp.com, Koji Maeda, Maki Hosoda,
Satoshi Mano/MITENI,

Cc:

Oggetto: Meeting with insurance broker AON (draft)

On August 25th mr Kimura and I had a meeting with messrs Orioli and Campagnola from AON, our insurance broker, in order to dig into the APFO issue as far as insurance coverage is concerned.

Key points from the discussion are summarized below:

111. Governmental Labor Compensation Insurance

1. Compensation to workers following an accident or a professional disease is covered in Italy by an institution called INAIL (National Insurance for Accidents at Work). Every employer company contributes compulsorily to this fund for all his employees. Cover includes accidents occurred at the workplace that cause the death or disability of the employee as well as occupational diseases. Occupational diseases are understood to be not just those officially recognised as such, but also other non specified diseases, provided it can be demonstrated they were caused by a specific type of work.

2. When a work related accident or disease takes place, compensation is provided by INAIL with amounts that normally depend on the disability grade, age of the employee, employee's salary, family conditions, etc. (according to AON, the largest compensation paid so far to an employee, dead at the workplace, was in the range of 500,000 Euro).

3. INAIL reserves in some cases the right to subrogation against the employer; in other words, whenever a case like in point 2. happens, if there is a proved responsibility of the employer due to lack of preventive measures taken to guarantee the proper working conditions, INAIL would try to get from the employer a compensation equal to the one it has to pay to the interested employee(s).

4. The employee also maintains the right to claim against his employer for differential losses between the indemnity calculated by INAIL (based as said before on average salary level, etc., and fixed tables relating compensation for the biological damage) and the indemnity calculated by the Italian Civil Courts.

222. Private Insurance

1. Role of the Insurance is to provide a coverage to the employer in case what described in the above points 3. and 4 in above 111. happens; however, what we need to point out is that normally the period covered by the insurance is the period of validity, i.e. one year (insurances are renewed at the end of each year); this means that, if the damage is proven to be caused not by a sudden accident, but because of long exposure (more than one year) to certain substances, then this would not be covered by Insurance. On top of that, in case the cause of the disease is covered by the Insurance because it can be proven it is due to reasons that took place during the validity of the contract, validity would be recognised if the request of compensation is made within six months after the expiration of the relevant validity period of the insurance.

In case of a court dispute, our insurance Generali would provide legal support of law firm to Miteni at their own expense.

2. Based on above considerations, AON is trying to get some additional extentions of the terms with our insurance Generali on behalf of us, as follows:

(1) Raise the coverage per single employee from the present level of ca. 1.0 ME to 5.0 ME (ten times of above 2. in 111.)

(2) Extend retroactively the coverage from Generali back to 1997, date when the first contract with them was stipulated;

(3) Extend from 6 to 12/18 months after expiration of the contract the period within which the claim is going to be covered.

According to AON, it will be rather difficult to convince Generali to accept the above requests;

however, they think Generali would be the only insurer in Italy who would eventually accept an extension of the existing conditions, due to their size and solidity (for your info, Generali is the largest company in Italy, the no. 4 Insurance in Europe, with a turnover of 3,5 BE).

333. Special Fund

Being the issue complex and potentially risky for Miteni, AON suggest/recommend that we start to create a special fund to cover possible future claims.

444. Tokio Marine Insurance

In 1996 and 1998, AON sounded interest of T.M.I. to take up Miteni's insurance. However, they turned down the proposal because of high risk associated to chemical industry, in terms of liability, employee, environmental.

AON presumes T.M.I. would develop some kind of insurance, related with long time professional diseases.

T.M.I. have offices in Milano, run by Mr. Okamoto. He is based in Spain (Barcelona) and pays a visit to Milano twice a month.

Please do not hesitate to contact me if something is not clear.

Fabio Esposito